



COMUNE DI CERIALE

Provincia di Savona

ORDINANZA N. 20 DEL 03/06/2024

SETTORE: Area Edilizia Urbanistica e Demanio

OGGETTO:	ORDINANZA DI BALNEAZIONE 2024
-----------------	--------------------------------------

IL RESPONSABILE

- VISTO** il Codice della navigazione approvato con R.D. 30 marzo 1942, n. 327 ed il relativo regolamento di esecuzione (parte marittima) approvato con D.P.R. 15 febbraio 1952, n. 328;
- VISTA** la legge 24 novembre 1981 n. 689 ad oggetto “Modifiche del sistema penale”;
- VISTO** il D.P.R. 8 giugno 1982, n. 470 "Attuazione della direttiva (CEE) n. 76/160 relativa alla qualità delle acque di balneazione" ed il D.Lgs. n.116 del 30/05/2008;
- VISTA** la legge 25 agosto 1991, n. 284 "Liberalizzazione dei prezzi del settore turistico e interventi di sostegno alle imprese turistiche”;
- VISTO** il Decreto del Ministro del Turismo e dello Spettacolo in data 16 ottobre 1991, ad oggetto “Determinazione delle modalità di trasmissione e di pubblicazione dei prezzi dei servizi delle strutture ricettive, nonché delle attività turistiche ad uso pubblico gestite in regime di concessione”;
- VISTA** la legge 5 febbraio ‘92, n.104 ad oggetto “Legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate”;
- VISTA** la legge 4 dicembre 1993, n. 494 e ss.mm.ii., ad oggetto "Conversione in legge con modificazioni del D.L. 5 ottobre 1993, n. 400, recante disposizioni per la determinazione dei canoni relativi a concessioni demaniali marittime”;
- VISTO** il D.Lgs. 31 marzo 1998 n. 112, ad oggetto “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti Locali, in attuazione del Capo I della Legge 15 marzo 1997 n. 59”;
- VISTO** il D.Lgs. 31 marzo 1998, n.114 relativo alla “Riforma della disciplina del settore del Commercio, a norma dell’art.4 della L.15 marzo 1997 n. 59”;
- VISTO** il D.Lgs. 30 dicembre 1999 n. 507 ad oggetto “Depenalizzazione dei reati minori e riforma del sistema sanzionatorio, ai sensi dell’articolo 1 della L. 25 giugno 1999 n. 205”;
- VISTA** la legge regionale 28 aprile 1999 n. 13 e s.m.i.;
- VISTO** l’art 105 del D.Lgs. del 31-03-1998-112 così come modificato dall’art 9 della L. nr 88-2001 “conferimento funzioni e compiti amministrativi dello Stato”;
- VISTA** la L.R. 1/2007 “Testo unico del Commercio”;
- VISTO** il D.Lgs. nr 152/2006 “Norme in materia Ambientale”;
- VISTE** le L.R. nr 22-2008 & L.R. nr 67 -2009 di modifica alla L.R. 13-1999;
- VISTO** il Piano di utilizzo delle aree demaniali approvato dal Consiglio Regionale in data 9 aprile 2002 e pubblicato sul B.U.R.L. n. 18 – parte II del 2 maggio 2002;
- VISTE** le “Linee guida per le spiagge libere e libere attrezzate e criteri per la concessione di nuovi stabilimenti balneari” approvate con Deliberazione di Giunta regionale n. 512 del 21/05/2004 e pubblicate sul Bollettino ufficiale della Regione Liguria 16/06/2004 n. 24 – parte II;
- le “Linee guida per l’apertura degli stabilimenti balneari e delle spiagge libere

attrezzate” approvate con Deliberazione di Giunta regionale n. 156 del 15/02/2013 e pubblicate sul Bollettino ufficiale della Regione Liguria 13/03/2013 n. 11 – parte II e le modifiche alla stessa approvate con D.G.R. n.834 del 12/07/2013;

le “Modifiche alle linee guida per l’apertura degli stabilimenti balneari e delle spiagge libere attrezzate” approvate con Deliberazione di Giunta regionale n. 156 del 15/02/2013” approvate con D.G.R. n.1054 del 05/08/2013;

le “Modifiche alle linee guida per l’apertura degli stabilimenti balneari e delle spiagge libere attrezzate approvate con D.G.R. n. 156/13 come modificata dalla DGR 1057/13” approvate con Deliberazione di Giunta regionale n. 423 del 27/03/2015;

le “Modifiche alle linee guida per spiagge libere e libere attrezzate e criteri per la concessione di nuovi stabilimenti balneari approvata con DGR 512/04” approvate con Deliberazione di Giunta regionale n. 424 del 27/03/2015;

VISTA la legge 27 dicembre 2006 n. 296, art. 1 comma 251 lettera e, “Legge Finanziaria”;

VISTA la legge Regione Liguria nr 2/2008 del 7 febbraio 2008 “Testo unico in materia di strutture turistico ricettive e balneari.

VISTA la circolare del Ministero dei Trasporti e Navigazione n.120 del 24/05/2001;

VISTO il Regolamento di Gestione del Demanio marittimo approvato con deliberazione di C.C. n.15/2008;

VISTO il P.U.D. approvato dalla Regione Liguria con decreto dirigenziale n. 2018/2023;

VISTE la precedente ordinanza n.29/2023 emessa dal titolare dell’Ufficio Demanio;

RICHIAMATA l’Ordinanza di Sicurezza Balneare nr 34/2024 emessa dall’Ufficio Circondariale Marittimo di Loano – Albenga emessa in data 29/04/2024;

CONSIDERATO

- il riparto delle competenze tra Autorità Marittima, Regione e Comuni;
- che il Comune in ottemperanza dei dispositivi delle Leggi Regionali sopraccitate, esercita le funzioni amministrative concernenti le concessioni dei beni del demanio marittimo e di zone del mare territoriale;

SENTITA l’Associazione Bagni Marini di Ceriale;

RITENUTO di dover aggiornare la vigente ordinanza di disciplina delle attività balneari lungo il litorale di giurisdizione;

VISTO l’art. 107 e 109 del D.lgs. 267/2000;

EMANA IL SEGUENTE PROVVEDIMENTO DI DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ BALNEARI

ART. 1 – PERIODO MINIMO E ORARIO MINIMO DI APERTURA DEGLI STABILIMENTI BALNEARI E DELLE SPIAGGE LIBERE ATTREZZATE
--

Gli stabilimenti balneari e le spiagge libere attrezzate possono essere aperte al pubblico per il periodo coincidente con la stagione balneare (dal 1° maggio al 30 settembre).

All'interno del periodo di cui sopra gli stabilimenti balneari e le spiagge libere attrezzate devono essere aperti al pubblico assicurando l'allestimento completo previsto dalla licenza di concessione demaniale marittima e il totale funzionamento ai fini balneari almeno nel periodo dal 1° giugno al 15 settembre di ogni anno.

Durante il periodo di apertura, interno alla stagione balneare, gli stabilimenti balneari e

le spiagge libere attrezzate devono garantire al pubblico il seguente orario minimo di apertura giornaliera:

dal 01/05 al 31/05 dal 16/09 al 30/09	dalle 10.00 alle 16,00
dal 01/06 al 15/09	dalle 09.00 alle 19.00

Per le attività rientranti nella concessione e non connesse direttamente con la balneazione (bar, ristoranti, discoteche, pubblico spettacolo, ecc..) le limitazioni sono quelle previste dalle leggi vigenti, nonché dai regolamenti comunali emanati in materia.

ART. 2 – PERIODI DI APERTURA

Lo stabilimento balneare, e la spiaggia libera attrezzata, fermo restando l'ottenimento di tutte le autorizzazioni necessarie sia per l'apertura che per l'installazione delle opere e nel rispetto di tutte le normative vigenti, possono essere aperti a scelta del concessionario in uno dei seguenti periodi:

- a. nella stagione balneare (dal 1/5 al 30/9);
- b. nel periodo dal 1/4 (ovvero dalla settimana antecedente la domenica di Pasqua) al 31/10;
- c. tutto l'anno.

ART. 3 – REGOLE DI APERTURA

a) Apertura dello stabilimento balneare e della spiaggia libera attrezzata durante la stagione balneare (1/5 al 30/9)

Lo stabilimento balneare e la spiaggia libera attrezzata possono essere aperti per tutto il periodo della stagione balneare.

Dal 1/6 al 15/9 lo stabilimento balneare e la spiaggia libera attrezzata devono obbligatoriamente essere aperti al pubblico, allestiti con tutte le opere/strutture previste dalla concessione demaniale marittima e devono assicurare un totale funzionamento ai fini balneari;

Lo stabilimento balneare e la spiaggia libera attrezzata devono rimanere aperti ai fini balneari almeno per tutto il periodo come sopra individuato, possono ampliare tale periodo rimanendo aperti ai fini balneari per un periodo più lungo fino al raggiungimento del periodo massimo coincidente con la stagione balneare.

Lo stabilimento balneare e la spiaggia libera attrezzata devono rimanere aperti senza interruzioni giornaliere dal giorno dell'apertura al giorno di chiusura garantendo almeno il seguente orario minimo:

dal 01/05 al 31/05 dal 16/09 al 30/09	dalle 10.00 alle 16,00
dal 01/06 al 15/09	dalle 09.00 alle 19.00.

Salvo diverse e particolari prescrizioni inserite nei titoli autorizzativi, le operazioni di montaggio, allestimento e smontaggio delle strutture amovibili possono iniziare quarantacinque giorni prima dell'apertura dell'impianto e devono terminare entro quarantacinque giorni successivi al giorno di chiusura.

b) Apertura dello stabilimento e della spiaggia libera attrezzata nel periodo dal 1/4 (ovvero dalla settimana antecedente la domenica di Pasqua) al 31/10

Fermo restando l'osservanza delle regole di cui alla precedente lett. a) per l'esercizio delle attività balneari nel periodo coincidente con la stagione balneare, lo stabilimento e la spiaggia libera attrezzata potranno essere aperti, ai fini dello svolgimento dell'attività elioterapica, nei periodi che vanno dal 1/04 ovvero dalla settimana prima della domenica di Pasqua al 30/04 e dal 01/10 al 31/10 di ogni anno. Dalla data di apertura alla data di chiusura, scelte autonomamente dal concessionario e comunicate al Comune o all'Autorità Portuale, lo stabilimento balneare e la spiaggia libera attrezzata devono rimanere aperti senza interruzione giornaliera per la stagione balneare (1/5 - 30/9) garantendo almeno il seguente orario minimo:

dal 01/05 al 31/05 dal 16/09 al 30/09	dalle 10.00 alle 16,00
dal 01/06 al 15/09	dalle 09.00 alle 19.00.

Per i periodi al di fuori della stagione balneare lo stabilimento balneare e la spiaggia libera attrezzata devono rimanere aperti per almeno tre giorni la settimana, con obbligo di apertura nei giorni festivi e prefestivi, garantendo un orario minimo giornaliero dalle 10,00 alle ore 16,00.

Nel periodo di apertura per attività elioterapica lo stabilimento e la spiaggia libera attrezzata devono essere allestiti, fermo restando il mantenimento delle condizioni di accessibilità e visitabilità previste per gli impianti di balneazione dall'art. 23 della legge 104/92 (Legge quadro per l'assistenza, integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate) con un numero minimo, a discrezione del concessionario, di dotazioni per lo svolgimento di tale attività e per la fruizione della spiaggia: cabine, spogliatoi, ombrelloni, lettini, sdraio, aree giochi per bambini, ecc. In ogni caso nel periodo al di fuori della stagione balneare la consistenza massima di strutture adibite a cabine, spogliatoi e W.C. non può eccedere, le 15 unità per lo stabilimento e le 12 unità per la spiaggia libera attrezzata, comprese la cabina e il W.C. a norma per l'uso di persone disabili, oltre alle strutture già autorizzate con titolo edilizio non stagionale precedentemente alle Linee guida approvate con DGR nr 156 del 15/02/2013.

In tutto il periodo di apertura per attività elioterapica, salvo diverse e particolari regolamentazioni a carattere commerciale, possono rimanere aperte tutte le attività secondarie, con esclusione delle attività direttamente collegate con la balneazione o che possono indurre alla balneazione (es. noleggio canoe, imbarcazioni ecc.).

Salvo diverse e particolari prescrizioni inserite nei titoli autorizzativi, le operazioni di montaggio e di allestimento delle strutture amovibili non possono iniziare prima del 1/3. Le operazioni di smontaggio possono iniziare in data successiva al 15/09 e devono terminare entro il 15/11.

In via eccezionale, nel caso che la domenica di Pasqua sia nel mese di marzo, lo stabilimento e la spiaggia libera attrezzata potranno essere aperti per attività elioterapica dalla settimana antecedente la stessa festività.

Durante le operazioni di montaggio e smontaggio dello stabilimento e della spiaggia libera attrezzata, sarà cura del concessionario valutare la compatibilità tra tali operazioni e la presenza degli utenti sull'arenile all'interno della concessione, mettendo in atto tutte le precauzioni necessarie al fine di rendere sicura l'eventuale presenza di utenti.

c) Apertura annuale dello stabilimento

Fermo restando l'osservanza delle regole cui alla precedente lett. a) per l'esercizio delle attività balneari nel periodo dal 01/05 al 30/09, lo stabilimento e la spiaggia libera attrezzata potranno essere aperti per attività elioterapica anche durante il resto dell'anno per un periodo minimo di 10 mesi l'anno.

lo stabilimento balneare e la spiaggia libera attrezzata devono rimanere aperti senza interruzioni giornaliere per tutta la stagione balneare (15-30/9) garantendo almeno il seguente orario minimo:

dal 01/05 al 31/05 dal 16/09 al 30/09	dalle 10.00 alle 16,00
dal 01/06 al 15/09	dalle 09.00 alle 19.00.

Per i periodi al di fuori della stagione balneare lo stabilimento e la spiaggia libera attrezzata devono rimanere aperti almeno per tre giorni la settimana con un orario minimo dalle 10,00 alle 16,00 e con obbligo di apertura nei giorni festivi e prefestivi. Gli impianti potranno rimanere chiusi, esclusivamente nel periodo al di fuori della stagione balneare, per ferie e lavori di manutenzione e/o ristrutturazione per un massimo di 60 giorni/anno.

Nel periodo di apertura per attività elioterapica lo stabilimento e la spiaggia libera attrezzata devono essere allestiti, fermo restando il mantenimento delle condizioni di accessibilità e visitabilità previste per gli impianti di balneazione dall'art. 23 della legge 104/92 (Legge quadro per l'assistenza, integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate), con un numero minimo, a discrezione del concessionario, di dotazioni per lo svolgimento di tale attività e per la fruizione della spiaggia: cabine, spogliatoi, ombrelloni, lettini, sdraio, aree giochi per bambini, ecc. In ogni caso nel periodo al di fuori della stagione balneare la consistenza massima di strutture adibite a cabine, spogliatoi e W.C. non può eccedere le 15 unità, 12 unità per le SLA. comprese la cabina ed il W.C. a norma per l'uso di persone disabili, fatte salve le strutture già autorizzate con titolo edilizio non stagionale precedentemente alle Linee Guida approvate con D.G.R. n. 156 del 15 febbraio 2013".

Per casi particolari, in deroga al numero massimo di cui sopra, Il Comune o l'Autorità Portuale, per le aree demaniali di propria competenza, potranno richiedere il mantenimento di un numero superiore alle 15 unità, a condizione che le stesse vengano effettivamente utilizzate per lo svolgimento dell'attività elioterapica. Tale richiesta, debitamente motivata, dovrà essere formalizzata con apposita modifica al vigente Progetto di Utilizzo comunale delle aree demaniali marittime, soggetto a nulla osta da parte della Regione Liguria.

In tutto il periodo di apertura per attività elioterapica, salvo diverse e particolari

regolamentazioni commerciali, potranno rimanere aperte tutte le attività secondarie, con esclusione delle attività direttamente collegate con la balneazione o che possono indurre alla balneazione (es. noleggio canoe, imbarcazioni, ecc.).

Salvo diverse e particolari prescrizioni inserite nei titoli autorizzativi, le operazioni di montaggio, allestimento e di smontaggio delle strutture amovibili per passare dall'allestimento elioterapico all'allestimento balneare dello stabilimento e viceversa potranno essere iniziate dal 1/03 e devono terminare entro il 30/05. Le operazioni di smontaggio potranno essere iniziate in data successiva al 15/09 e devono terminare entro il 15/11.

Durante le operazioni di montaggio e smontaggio dello stabilimento, sarà cura del concessionario/gestore valutare la compatibilità tra tali operazioni e la presenza degli utenti sull'arenile all'interno della concessione, mettendo in atto tutte le precauzioni necessarie al fine di rendere sicura l'eventuale presenza di utenti.

<p>ART. 4 - NORME GENERALI ALLE QUALI SI DEVE ATTENERE IL TITOLARE DELLA CONCESSIONE DEMANIALE MARITTIMA ED IL GESTORE PER LE SPIAGGE LIBERE ATTREZZATE.</p>

1. assicurare l'organizzazione relativa alla sicurezza della balneazione con le modalità stabilite dall'Autorità Marittima con l'apposita Ordinanza di Sicurezza Balneare;
2. durante il periodo e negli orari di apertura dello stabilimento balneare e della spiaggia libera attrezzata ai fini balneari, l'intera organizzazione di sicurezza, posta in capo alla responsabilità dello stesso concessionario, deve essere mantenuta sempre efficiente;
3. assicurare, durante il periodo di apertura e durante le operazioni propedeutiche alla apertura e/o chiusura dell'impianto di balneazione/elioterapia, qualora sia necessaria l'opera di mezzi meccanici (ruspe, escavatori, ecc.) per la risistemazione dell'arenile, l'esecuzione di tali lavori in sicurezza, delimitando e interdicendo al pubblico l'uso del tratto di arenile interessato dai lavori e mettendo in atto tutti i provvedimenti necessari per tutelare la pubblica incolumità;
4. munirsi, prima dell'apertura, di tutti i permessi e/o autorizzazioni necessari per l'esercizio dell'attività dello stabilimento e per il mantenimento in opera delle parti dello stabilimento necessarie al funzionamento dell'attività elioterapica;
5. mantenere durante il periodo d'esercizio lo stato di pulizia giornaliero e di decoro di tutta la superficie in concessione e di tutti i manufatti insistenti su di essa;
6. comunicare in forma scritta o via PEC almeno 10 giorni prima dell'inizio dell'attività, utilizzando la modulistica disponibile presso l'Ufficio Demanio ed all'Ufficio Commercio del Comune, all'Ufficio Marittimo competente per territorio, all'ufficio Aree Demaniali Marittime della Regione Liguria il periodo e le modalità con le quali si intende effettuare l'attività elioterapica (si vedano a tal fine i punti b) e c) dell'art.3);
7. comunicare, per gli impianti che optano per l'apertura annuale, in forma scritta e precedentemente la data dell'evento, all'Ufficio Demanio del Comune i periodi di chiusura per ferie, lavori di manutenzione e/o ristrutturazione o per altre oggettive motivazioni, fermo restando che la somma dei periodi di chiusura non potrà superare i 60 giorni per anno;
8. assicurare nel periodo di apertura le condizioni di accessibilità e visitabilità previste per gli impianti di balneazione dall'art. 23 della legge 104/92 (Legge quadro per l'assistenza, integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate);

9. effettuare l'apertura delle attività secondarie rientranti nella concessione - non connesse direttamente con l'uso dell'attività balneare e dell'attività elioterapica (bar, ristoranti, ecc.) - con le eventuali limitazioni previste dalle leggi vigenti e Regolamenti Comunali emanati in materia e nel rispetto dei periodi ed orari eventualmente stabiliti dal Comune;
10. garantire durante il periodo di apertura dello stabilimento l'accesso alla battigia e la fruibilità dei servizi igienici a tutti in forma gratuita;
11. garantire l'utilizzo all'utenza delle attrezzature per le attività elioterapiche e per la fruizione della spiaggia (spogliatoi, lettini, ombrelloni, sdraio, aree giochi per bambini, ecc.);
12. esporre in un posto ben visibile apposito tariffario indicante i prezzi dei servizi offerti in conformità a quanto disposto dai D.M.16.10.1991 del Ministero del Turismo e dello Spettacolo;
13. nel periodo di apertura dell'attività elioterapica esporre in prossimità dell'ingresso e ben visibile dall'esterno apposito cartello, di cui alla Linea Guida DGR 1057/2013, indicante il periodo e gli orari di apertura;
14. nel periodo al di fuori della stagione balneare, nei giorni caratterizzati da condizioni meteo-marine avverse (es. forti mareggiate e/o forti piogge) devono essere rimosse tutte le attrezzature poste direttamente sull'arenile che rischiano di esser raggiunte dalle onde (sdraio, lettini, ombrelloni, sedie, tavolini, giochi per bambini, ecc.) e lo stabilimento potrà essere chiuso al pubblico (comprese le attività secondarie annesse allo stabilimento quali bar, ristorante, ecc.). Il concessionario dovrà in tal caso comunicare al Comune in forma scritta o via e-mail e nel giorno stesso dell'evento l'avvenuta chiusura. I giorni di chiusura per comprovate avversità meteo marine, comunicate con le modalità di cui sopra, non saranno computati nel periodo massimo di chiusura di 60 giorni/anno;
15. nelle aree in concessione, è possibile svolgere attività di breve durata (giochi, manifestazioni sportive o ricreative, spettacoli, cene, etc.) destinate ai clienti dello stabilimento balneare e che non comportino l'installazione di strutture e impianti, anche oltre l'orario di chiusura dello stesso, previa comunicazione al Comune delle date, orari di svolgimento e natura della manifestazione, con le modalità previste dall'Amministrazione Comunale e/o Autorità di Pubblica Sicurezza;
16. il concessionario e/o il gestore dello stabilimento balneare, all'interno del quale è esercitata un'attività secondaria di somministrazione di alimenti e bevande, può sostituire al di fuori dell'orario di balneazione (09.00/19.00) e fino alle ore 23.00 le attrezzature da spiaggia (sdraio e lettini) con sedie e tavolini a servizio della somministrazione.

ART. 5 – DISCIPLINA DELLE SPIAGGE LIBERE

1. Nelle spiagge libere il Comune provvede alla pulizia, direttamente o attraverso convenzioni con privati o Associazioni.
2. Eventuali docce, servizi igienici e spogliatoi possono essere installati previa concessione demaniale marittima da rilasciarsi al Comune senza obbligo di redazione del Progetto di Utilizzo in quanto servizi a favore della libera balneazione; detta concessione può comprendere in unico atto tutte le strutture con tale funzione presenti sulle spiagge comunali.

3. Nelle spiagge libere non è ammesso il rilascio di nuove concessioni per la realizzazione di depositi di attrezzature a supporto della balneazione, né ampliamenti delle concessioni esistenti di tale natura.
4. Gli obblighi del Comune relativi alla sicurezza della balneazione nelle spiagge libere sono disciplinati nell'Ordinanza della Capitaneria di Porto.

ART. 6 – DISCIPLINA DELLE SPIAGGE LIBERE ATTREZZATE

Nelle spiagge libere attrezzate:

1. le condizioni di accesso libero e gratuito, i servizi gratuiti e quelli a pagamento devono essere chiaramente indicati attraverso un apposito cartello 54 ben visibile all'ingresso della concessione;
2. deve essere garantita la visitabilità e l'effettiva possibilità di accesso al mare delle persone handicappate ai sensi della Legge 5 febbraio 1992 n. 104;
3. devono essere favorite le migliori e più ampie condizioni di accesso evitando percorsi obbligati che prefigurino controlli del gestore sull'utente o per cui l'utente si senta in dovere di richiedere un servizio a pagamento;
4. è consentita la stipula di abbonamenti settimanali o quindicinali per le attrezzature da spiaggia quali sedie a sdraio, ombrelloni e lettini limitatamente al cinquanta per cento delle attrezzature poste sull'arenile;
5. la superficie occupata dai volumi di servizio di qualunque natura (chioschi bar, spogliatoi, docce, servizi, ecc.) non può superare il 20% dell'area in concessione e comunque non eccedere 50 mq di superficie coperta; tale limite può essere derogato, previo nulla osta regionale con la procedura di cui all'articolo 6 del PUD, in caso di particolari dimensioni della spiaggia o particolare offerta di servizi; ai fini del computo di cui sopra non si tiene conto delle superfici utilizzabili poste al di sotto di infrastrutture esistenti (quali, ad esempio, strade e passeggiate a mare), fermo restando che in tal caso occorre ridurre al minimo l'occupazione della spiaggia;
6. tutte le strutture devono essere di facile rimozione, realizzate preferibilmente in legno e poste in posizione idonea a produrre il minore impatto visivo e ingombro al libero transito verso il mare nonché essere corredate da elementi di arredo a verde;
7. il numero di cabine spogliatoio non può essere superiore a 10;
8. l'eventuale noleggio di ombrelloni, sdraio, lettini avviene giornalmente e su richiesta fermo restando che almeno il 50% dell'area in concessione e il 50% del fronte mare devono rimanere liberi da ogni tipo di attrezzatura del gestore. Il Comune, anche in relazione alle caratteristiche e dimensioni dell'area in concessione, fissa le modalità di occupazione della zona in cui possono essere collocate le attrezzature secondo le seguenti opzioni:
 - a. le attrezzature vengono poste sulla spiaggia solo al momento della richiesta e le stesse devono essere tolte nel momento in cui il cliente non ne faccia più uso;
 - b. le attrezzature possono essere collocate anche in assenza o attesa del cliente. In tal caso devono essere rispettate le seguenti distanze minime calcolate tra i paletti dell'ombrellone ovvero di altri sistemi di ombreggio: metri 2,5 tra le file e metri 2 tra ombrelloni sulla stessa fila. Tali distanze sono indicative e potranno essere modificate dalla Regione a richiesta dei Comuni ed in relazione a particolari esigenze;
 - c. sono consentite attività complementari alla balneazione purché connesse all'uso del mare e della spiaggia (beachvolley, noleggio canoe, surf, immersioni, ecc.) e non comportanti, a meno che l'estensione del fronte mare non lo consenta, la

necessità di corridoi di lancio. In ogni caso l'occupazione da parte di queste attrezzature deve rientrare nella quota del 50% dell'area in concessione di cui al punto precedente.

ART. 7 – ESPOSIZIONE ORDINANZA

1. In tutte le aree del demanio marittimo o ad esse collegate, ove si svolgono attività marittime e/o balneari (stabilimenti balneari, sedi di società, colonie, cantieri navali, depositi di imbarcazioni, chioschi-bar, campeggi, parcheggi auto e comunque collegate all'uso degli arenili), devono essere tenute esposte al pubblico, agli ingressi, in luogo ben visibile e per tutta la durata della stagione balneare, la presente ordinanza e l'ordinanza emanata dall'Autorità Marittima, per gli stabilimenti balneari o concessioni similari, l'apposito tariffario indicante i prezzi dei servizi offerti dallo stabilimento stesso, in conformità a quanto disposto dai D.M. 16 ottobre 1991 del Ministero del Turismo e dello Spettacolo.

ART. 8 – PRESCRIZIONI RELATIVE ALL'USO DELLE SPIAGGE

1. Sulle Aree Demaniali del Comune di Ceriale, salvo quanto previsto da altre norme di legge e regolamenti,

È VIETATO

- a. Lasciare, senza apposita Autorizzazione, in sosta natanti su tutte le spiagge libere ad eccezione della Spiaggia dei Pescatori, con sottostanti selle ed invasi o comunque apparati di sostegno che, in caso d'uso dell'imbarcazione non possono essere messi a bordo, ad eccezione di quelli destinati ad operazioni di assistenza e salvataggio;
- b. per motivi di sicurezza e per garantire la pubblica incolumità, nelle imbarcazioni che sostano alle condizioni di cui sopra, lasciare motori e tutti gli accessori facilmente infiammabili, compresi i serbatoi del carburante;
- c. lasciare incustodite sulle spiagge libere ombrelloni, sedie a sdraio, o altre attrezzature comunque denominate. Dette attrezzature da spiaggia potranno essere montate solo ed esclusivamente dagli utilizzatori e solo durante la permanenza degli stessi sulla spiaggia;
- d. occupare con ombrelloni, sdraio, sedie, sgabelli, teli, ecc., nonché mezzi nautici, gli accessi al mare e la fascia di 5 (cinque) metri dalla battigia che è destinata esclusivamente al libero transito con divieto di permanenza, esclusi i mezzi di soccorso. L'ampiezza della fascia (di seguito denominata "fascia di transito"), qualora la profondità della spiaggia è inferiore a 20 (venti) metri, non deve essere comunque inferiore a 3 (tre) metri. Nella fascia di transito è vietato sostare, depositare materiale e/o oggetti di qualunque tipo (compresi effetti personali, indumenti, sedie a sdraio, ombrelloni, imbarcazioni di qualsiasi tipo, ecc.), salvo le attrezzature necessarie al personale di vigilanza balneare e di soccorso e quanto necessario a realizzare i percorsi orizzontali atti a rendere possibile la balneazione alle persone disabili. I concessionari devono adoperarsi affinché nella fascia di cui sopra sia rispettato il divieto di cui al presente comma, consentire il libero e

- gratuito accesso e transito per il raggiungimento della battigia antistante l'area in concessione, anche ai fini della balneazione;
- e. campeggiare e/o accamparsi con installazione o uso di qualsivoglia attrezzatura e modalità nonché pernottare;
 - f. transitare e/o sostare con qualsiasi veicolo, ad eccezione di quelli autorizzati nonché a quelli destinati alla pulizia delle spiagge ed al soccorso e a quelli da utilizzarsi nell'ambito delle operazioni di ripascimento opportunamente autorizzate;
 - g. praticare attività, anche ludiche, sia nelle spiagge libere che in quelle in concessione, che possano minacciare l'incolumità o comunque turbare la tranquillità o recare molestia al pubblico; i concessionari, al fine di garantire l'osservanza del divieto di cui sopra possono, nell'ambito della propria concessione, individuare aree da destinare a campo giochi ed installarvi attrezzature leggere e di facile rimozione in modo da garantire l'incolumità e la tranquillità del pubblico. Dette opere devono essere completamente rimosse al termine dell'attività balneare;
 - h. durante la stagione balneare condurre sugli arenili cani o altri animali, anche se muniti di museruola e/o guinzaglio compresi quelli utilizzati da fotografi o cineoperatori, fatta eccezione per i cani guida dei non vedenti e per le unità cinofile eventualmente impiegate nel servizio di salvataggio. I concessionari possono, nell'ambito della propria concessione, individuare aree, debitamente attrezzate e autorizzate, da destinare alla custodia di animali domestici, salvaguardando comunque l'incolumità e la tranquillità del pubblico ed assicurando le necessarie condizioni igieniche secondo le vigenti normative – vedasi a tale proposito il successivo art. 11;
 - i. tenere ad alto volume radio, videogiochi e, in generale, strumenti musicali ed altri apparecchi di emissione sonora, e comunque in modo tale da creare disturbo alla quiete pubblica e tenuto conto della zonizzazione acustica comunale;
 - j. esercitare attività a scopo di lucro (es. commercio in forma fissa o itinerante, pubblicità, attività promozionali, ecc.), ed organizzare manifestazioni (feste, gare sportive, spettacoli, ecc.) senza autorizzazione e/o nulla osta dell'Amministrazione Comunale per quanto attiene all'occupazione della spiaggia. Resta fermo l'obbligo di preventiva acquisizione di ogni altra autorizzazione e/o concessione eventualmente prevista per legge;
 - k. abbandonare rifiuti di qualsiasi natura sulla spiaggia e/o in mare;
 - l. bruciare sterpaglie, o altri materiali, o accendere per altri scopi fuochi a fiamma libera direttamente sul suolo salvo specifica autorizzazione;
 - m. effettuare la pubblicità, sia sulle spiagge che nello specchio acqueo riservato ai bagnanti, mediante la distribuzione di manifestini e lancio degli stessi anche a mezzo di aerei nonché mediante l'uso di altoparlanti;
 - n. utilizzare shampoo e sapone qualora le docce non siano dotate di idoneo sistema di scarico; in tal caso i concessionari devono rendere noto tale divieto mediante apposito avviso affisso nelle immediate vicinanze delle docce;
 - o. occupare i pennelli, le scogliere frangiflutti od opere similari poste a difesa della costa con attrezzature quali, ad esempio, ombrelloni, sdraio, sedie, sgabelli, tende, etc., nonché mezzi nautici, ad eccezione di quelli espressamente autorizzati; è parimenti vietato tuffarsi dalle opere di cui sopra, ai sensi del DGR n. 261 del 23 marzo 2023 della Regione Liguria.

**ART. 9 – DISCIPLINA DELLE STRUTTURE BALNEARI E DEGLI STABILIMENTI BALNEARI
ULTERIORI ADEMPIMENTI PER I CONCESSIONARI DI STRUTTURE BALNEARI**

1. Gli obblighi per i concessionari di strutture balneari si applicano anche ai concessionari di spiagge libere attrezzate. Nell'ambito della spiaggia libera attrezzata, come riportato anche sulla licenza di concessione demaniale o sullo specifico titolo autorizzativo appositamente rilasciato dal Comune di Ceriale, è possibile gestire economicamente - con occupazione di lettini, ombrelloni o sedie a sdraio - una porzione del fronte a mare disponibile, mentre i servizi essenziali (pulizia, servizio di sorveglianza balneare, ingresso e servizi igienici) sono offerti gratuitamente nell'intera area in concessione. La disciplina delle spiagge libere attrezzate è contenuta nelle "Linee Guida per le spiagge libere e Libere Attrezzate" approvate dalla Regione Liguria con la deliberazione n. 512 del 21/05/2004 e s.s.m.m.i.i.. Nelle spiagge libere attrezzate il concessionario deve apporre, in modo ben visibile nell'ambito della concessione, apposito cartello con dicitura:

**“SPIAGGIA LIBERA ATTREZZATA
SERVIZI ESSENZIALI GRATUITI (INGRESSO, SALVATAGGIO,
PULIZIA E SERVIZI IGIENICI)
ULTERIORI SERVIZI FACOLTATIVI A PAGAMENTO”.**

2. Il servizio di salvataggio è disciplinato con ordinanza del Capo del Circondario Marittimo di Loano-Albenga;
3. i concessionari/gestori devono, altresì, indicare con idonei segnali pericoli noti e rischi a carattere permanente;
4. nelle giornate di forte vento i concessionari dovranno issare su apposita asta ben visibile una bandiera gialla: in tale circostanza è vietato mantenere gli ombrelloni aperti, noleggiare/utilizzare pattini, materassini, battelli di gomma e simili;
5. prima di noleggiare e/o affittare cabine, sedie a sdraio, lettini, ombrelloni, imbarcazioni di qualsiasi genere, ecc., il concessionario deve assicurarsi che tali attrezzature siano in perfetta efficienza;
6. gli ombrelloni devono avere un sicuro ancoraggio al terreno in modo da presentare resistenza allo strappo, nonché avere applicato un apposito dispositivo tale da rendere solidali la parte superiore a quella inferiore. La parte terminale delle stecche deve essere munita di un puntale che, in relazione alla tipologia delle stesse, abbia caratteristiche di sicurezza pienamente rispondenti agli artt. 351 e 373 - Titolo VIII, Materie e prodotti pericolosi e nocivi - del D.P.R. 27 aprile 1955 n. 574;
7. accessi al mare: Lungo la fascia costiera in amministrazione sono presenti accessi pubblici agli arenili. Deve comunque essere garantito l'accesso alla battigia attraverso gli stabilimenti balneari in conformità al disposto di legge. Chi si avvale di tale possibilità, d'altra parte, non deve trattenersi sulle aree in concessione oltre il tempo strettamente necessario, né fruire dei relativi servizi, se non previo pagamento delle tariffe previste;
8. l'installazione dei gavitelli di segnalazione a forma biconica e numerati secondo il "Piano Boe" vigente, in conformità con quanto disposto dalla vigente ordinanza di sicurezza della balneazione emessa dalla capitaneria di porto;
9. pulizia dell'arenile:
 - a. sarà cura dell'Amministrazione Comunale effettuare la pulizia delle spiagge libere secondo quanto previsto dal D.Lgs. 5 febbraio 1997 n. 22; pertanto il

Comune posizionerà sull'arenile in numero e luoghi adeguati appositi contenitori per la raccolta dei rifiuti;

- b. il concessionario deve, durante la stagione balneare, provvedere giornalmente alla perfetta manutenzione, sistemazione e pulizia della spiaggia in concessione, della zona di libero transito ed alla pulizia dello specchio acqueo antistante, raccogliendo in appositi contenitori o in sacchi di plastica le immondizie ed ogni altro materiale di rifiuto e provvedendo al loro trasporto nei luoghi opportunamente indicati dal Comune;
- c. durante la stagione invernale ovvero durante il periodo nel quale gli stabilimenti di balneazione non sono in esercizio, i titolari di concessione balneare devono provvedere alla pulizia della spiaggia, con frequenza almeno quindicinale ed in particolare durante i periodi di maggiore affluenza turistica (Natale, Pasqua, ecc.);
- d. è vietato gettare in mare o sulle spiagge materiali di rifiuto di qualsiasi genere o provenienza, compreso il materiale vegetale eventualmente trasportato dal mare sulla battigia;
- e. i titolari di concessione demaniale marittima sono autorizzati, quando se ne verifichi la effettiva necessità, a riordinare gli arenili in concessione con impiego di mezzi meccanici evitando tale utilizzo negli orari che possano arrecare disturbo alla quiete pubblica. Durante la stagione balneare l'eventuale impiego dei mezzi meccanici deve avvenire in orario anteriore alle ore 08.30 e successivamente alle ore 19.30, salvaguardando sempre incolumità e quiete pubblica fatte salve le autorizzazioni specifiche;

10. insegne e confini degli stabilimenti balneari:

- a. all'ingresso di ogni stabilimento deve essere posto un cartello od una insegna indicante la sua denominazione;
- b. la delimitazione degli stabilimenti balneari o altre aree demaniali soggette a concessione, possono essere effettuate con recinzione a giorno, mediante impiego di materiale leggero e decoroso, con esclusione di ogni materiale pericoloso fino al delimitare della fascia di libero transito;
- c. è consentito recintare, durante le ore notturne, con mezzi facilmente amovibili, bene segnalati e visibili a distanza, il fronte a mare dello stabilimento (con esclusione della fascia di libero transito) al fine di evitare che estranei si introducano all'interno della concessione stessa;
- d. durante il periodo della balneazione è consentito altresì chiudere gli accessi agli stabilimenti, durante le ore notturne, ovvero di chiusura degli stabilimenti balneari; del pari i suddetti accessi, nel periodo di non balneazione e che non operano ai fini della elioterapia, di cui all'art. 2, comma 1, lett. b) e c), dovranno mantenere suddetti accessi sempre aperti;
- e. tutti gli stabilimenti balneari e gli altri impianti balneari ad essi assimilati o assimilabili in quanto liberamente aperti al pubblico, devono esporre un cartello riportante il logo internazionale ed indicante lo stato di accessibilità dell'impianto di balneazione da parte delle persone disabili. Detto cartello dovrà essere collocato all'ingresso dell'impianto di balneazione e in posizione tale da essere facilmente individuabile da parte delle persone disabili;

11. piscine esistenti su aree demaniali marittime. Ferme restando le prescrizioni impartite dalla Capitaneria di Porto per la sorveglianza da parte degli addetti, i concessionari devono attenersi alle disposizioni emanate dall'Autorità.

ART. 10 – GAVITELLI PER L'ORMEGGIO DELLE UNITÀ DA DIPORTO

1. nelle acque antistanti gli arenili assentiti in concessione demaniale marittima (stabilimenti balneari, circoli nautici, leghe navali, cantieri navali, associazioni sportive, ecc.), i concessionari possono installare, previa autorizzazione o concessione demaniale marittima rilasciata dal Comune, gavitelli e relativi corpi morti per l'ormeggio esclusivamente di unità da diporto, nonché piattaforme di sosta per bagnanti;
2. la modalità di posa dei gavitelli, dei relativi corpi morti e delle piattaforme di cui al comma precedente, è disciplinata dall'ordinanza vigente del Capo del Circondario Marittimo di Loano-Albenga;
3. i gavitelli dovranno essere individuati con un numero progressivo e targhette recanti il nome della località e dello stabilimento balneare; gli stessi, i relativi corpi morti e le piattaforme dovranno essere salpati entro e non oltre il 30 settembre.

ART. 11 – DISPOSIZIONI PER L'ACCOGLIENZA DEGLI ANIMALI DA COMPAGNIA

1. È facoltà del gestore dello stabilimento balneare o della Spiaggia Libera Attrezzata accettare animali in spiaggia in relazione alla situazione meteo-marina, all'afflusso all'arenile e alla taglia dell'animale stesso;
2. ogni animale può accedere se dotato di riconoscimento (microchip, tatuaggio), munito di documentazione sanitaria attestante l'effettuazione della profilassi vaccinale periodica contro le principali malattie infettive, la certificazione veterinaria attestante lo stato di buona salute, nonché fotocopia dell'assicurazione r.c. in stato di validità, ovvero dichiarazione regolarmente compilata da parte del proprietario del cane che manlevi il concessionario da eventuali danni a persone o cose. Detta documentazione o fotocopia deve essere depositata presso la direzione dello stabilimento balneare per tutto il periodo di soggiorno, dal proprietario dell'animale domestico;
3. ogni soggetto, sulla spiaggia dovrà essere tenuto al guinzaglio, lungo almeno 1.5 metri, stabilmente fissato a terra all'asta dell'ombrellone;
4. l'accompagnatore dovrà curare che l'animale domestico non possa raggiungere i soggetti vicini; dovrà inoltre sistemare una ciotola con acqua sempre presente ed accessibile all'animale, che dovrà avere sempre la possibilità di ripararsi all'ombra;
5. il proprietario deve essere munito di paletta/raccoglitore. Eventuali deiezioni solide dovranno essere rimosse e depositate nei contenitori dei rifiuti, mentre eventuali deiezioni liquide dovranno essere asperse e dilavate con abbondante acqua di mare;
6. l'animale deve essere sempre tenuto al guinzaglio ed essere condotto nelle parti non sabbiose dello stabilimento (camminamenti, piazzole cabine, terrazzi, zone dehors, gazebo, zone bar ristorante, etc.), mentre sull'arenile (zona sabbiosa/ghiaiosa) il proprietario con l'animale può transitare solo nel tratto più breve per raggiungere l'ombrellone a lui assegnato, eccetto nel caso e nel momento dell'art.;
7. il bagno in mare dell'animale domestico non è consentito nell'orario di balneazione vigilata vigente, mentre è consentito in altro eventuale orario di apertura dello stabilimento balneare e sarà inoltre consentito tra le ore 12.30 e le ore 16.00, ad eccezione degli stabilimenti balneari attrezzati per accogliere gli animali domestici o per le spiagge libere e libere attrezzate destinate agli animali domestici. I proprietari devono sempre informarsi, presso la direzione dello stabilimento, su tali orari, che sono comunque a discrezione della direzione; durante il bagno il proprietario deve

- assicurare la presenza per la relativa sorveglianza dell'animale il quale dovrà essere immediatamente riassicurato al guinzaglio al termine del bagno stesso;
8. nei limiti del possibile l'accompagnatore dovrà evitare latrati prolungati e comportamenti eccessivamente vivaci del proprio cane; viceversa sarà tenuto ad allontanarsi dalla spiaggia. L'accesso è comunque proibito ad animali con sindrome aggressiva e alle femmine durante il periodo estrale (calore). Ogni due ore circa l'accompagnatore è tenuto a condurre il cane fuori dalla spiaggia per una passeggiata igienica;
 9. l'accompagnatore del cane deve essere maggiorenne;
 10. all'interno dello stabilimento balneare deve essere individuata una zona (segnalata con apposita cartellonistica) ombreggiata, con fontanelle e o rubinetto, dotato possibilmente di gomma dove il proprietario possa rinfrescare e abbeverare con acqua dolce corrente l'animale in ogni momento della giornata;
 11. il gestore dello stabilimento balneare stabilisce quale ombrellone assegnare alla famiglia con l'animale ed ha la facoltà di effettuare qualsiasi spostamento dovesse ritenere opportuno per la buona erogazione del servizio, a tal fine è facoltà del gestore applicare apposite tariffe che devono essere sempre comunicate preventivamente;
 12. copia della presente norma deve essere esposto al pubblico;
 13. al di là delle norme sopra riportate i proprietari degli animali domestici, rimangono comunque soggetti al rispetto delle disposizioni di leggi vigenti in materia;
 14. inoltre, gli animali domestici possono essere condotti sulla spiaggia libera denominata 'pescecanè' posta tra la foce del 'Rio Torsero' ed il campeggio 'Delphis' nella porzione di spiaggia denominata 'quattro zampe' posta all'interno della SLA 'Ex-veronese', a condizione che gli stessi vengano custoditi ai sensi della vigente normativa in materia, salvaguardando il benessere degli animali stessi, l'incolumità e la tranquillità del pubblico garantendo altresì le condizioni igieniche indicate dalle normative vigenti.

ART. 12 – SANZIONI

La violazione delle norme della ordinanza/regolamento che sarà appositamente emanata dal Comune o dall'Autorità Portuale, salvo che il fatto non configuri un diverso e/o più grave illecito e fatte salve le maggiori responsabilità loro derivanti dall'illecito comportamento, sarà punita per ogni fattispecie in via amministrativa o penale ai sensi degli articoli 1161, 1164 e 1174 del Codice della Navigazione.

ART. 13 – DISPOSIZIONI FINALI

1. Gli Ufficiali e gli Agenti di Polizia Giudiziaria sono incaricati dell'esecuzione (meglio osservanza) della presente ordinanza;
2. per tutto quanto non disciplinato dalla presente si farà riferimento alla normativa regionale e nazionale vigente in materia;
3. Chiunque violi le norme della presente ordinanza, salvo che il fatto non configuri un diverso e/o più grave illecito e fatte salve le maggiori responsabilità loro derivanti dall'illecito comportamento, è punito per ogni fattispecie prevista dalla presente ordinanza, in via amministrativa o penale ai sensi degli articoli 1161, 1164 e 1174 del Codice della Navigazione e ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 31 marzo 1998 n. 114

ai sensi dei vigenti Regolamenti Comunali, ai sensi del vigente Codice della Strada e relativo Regolamento d'Esecuzione, nonché da ogni altra norma, ancorché non richiamata, che disciplina le materie oggetto della presente ordinanza;

4. La presente Ordinanza sarà pubblicata all'albo pretorio del Comune e trasmessa per la pubblicazione agli Uffici Marittimi competenti per territorio. La presente Ordinanza entrerà in vigore dalla data di pubblicazione abrogando le precedenti ordinanze in materia.

RENDE NOTO

che contro il presente provvedimento è ammesso ricorso al T.A.R. entro 60 giorni dalla notifica ovvero, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio.

Responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 5 della L. n. 241/1990 e successive modificazioni ed integrazioni è il Responsabile dell'Area Urbanistica, Edilizia, Ambiente e Demanio, Geom. Corrado SCRIVANTI.

Ceriale 03.06.2024

IL RESPONSABILE

SCRIVANTI CORRADO / InfoCamere S.C.p.A.

*Documento firmato digitalmente
(ai sensi del D.Lgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i.)*